

n. xxx/2022

**TRIBUNALE DI BENEVENTO
II SEZIONE CIVILE**

Il G.I. dr. Vincenzina Andricciola, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.04.2024; e letti gli atti di causa;

rilevato che **DEBITORE** ha proposto opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. xxx/2022 intrapresa nei suoi confronti da parte della **SPV** tramite la propria mandataria **SUB SERVICER s.p.a.**, e che l'esecutato ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore procedente per la mancata iscrizione sia della società cessionaria che della procuratrice nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. bancario;

rilevato per quanto concerne la dedotta violazione dell'art.106 T.U. bancario che -in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lett. c) della legge 130/1999 come ulteriormente precisato dalla circolare della Banca d'Italia del 03.04.2015- l'attività di riscossione dei crediti oggetto di cartolarizzazione deve essere affidata ad un *servicer* iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U. bancario, ed il *servicer* nominato può, a sua volta, delegare la concreta attività di riscossione ad un cd *subservicer* non iscritto all'albo che opera sotto la sua responsabilità;

rilevato che, nel caso di specie, il credito azionato in via esecutiva nei confronti di **DEBITORE** è stato acquistato dalla **SPV** d'Italia, dall'avviso pubblicato in G.U. risulta che il ruolo di *servicer* sarà svolto dalla **SERVICER** la quale ha delegato il compimento di talune attività inerenti la gestione e riscossione dei crediti alla **SUB SERVICER**(*sub servicer*);

considerato, pertanto, che dalla documentazione versata in atti risulta alla **SUB SERVICER s.p.a.** sarebbe stata attribuita la sola qualifica di *sub servicer*, legittimato alla riscossione per conto della **SERVICER**, e sotto la responsabilità di quest'ultima, giusta contratto di *servicing* richiamato nell'avviso pubblicato in G.U. e che, in presenza di tale organizzazione interna tra le società, quale, appunto, risultante dalla G.U., nulla vieta alla società veicolo di concedere poi la procura direttamente al *sub servicer*, in quanto la procura viene rilasciata in esecuzione proprio del contratto di *servicing*;

ritenuto, altresì, di dover aderire sul punto all'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione per cui non è condivisibile l'assunto in base al quale le citate disposizioni norme imperative debbono considerarsi inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, in quanto, "in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali» e il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l' indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);

considerato, quindi, che dette norme non hanno valenza civilistica, limitandosi alla regolamentazione del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali di talché non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";

ritenuto, dunque, alla luce dei principi innanzi indicati che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici;

Ordinanza, Tribunale di Benevento, Giudice Vincenzina Andricciola, del 11.04.2024

ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite stante l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi,

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione.

Compensa tra le parti le spese di lite

Assegna termine perentorio di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata previa iscrizione al ruolo della causa-

Atti a delegato per il prosieguo delle operazioni di vendita Si comunichi

Benevento, 11.04.2024

dr. Vincenzina Andricciola

Il G.E

EX PARTE